

Decreto Ministeriale 28 maggio 1998

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 comma 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità può essere imposto un servizio di scorta della Polizia Stradale o di scorta tecnica secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento;

Atteso che nello stesso art.10 comma 9 è data facoltà alla Polizia Stradale, nel caso in cui nel provvedimento di autorizzazione sia prescritta la scorta da parte della stessa di autorizzare l'impresa di avvalersi della scorta tecnica;

Visto l'art.16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,n.495 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,n.610, che stabilisce i casi in cui l'ente che rilascia il provvedimento di autorizzazione prescrive la scorta di Polizia o la scorta tecnica;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997 n.3806, con il quale il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno ha approvato il disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità;

Valutate le istanze formulate dalle associazioni di categoria dell'autotrasporto, al fine di semplificare le modalità di svolgimento del servizio di scorta tecnica, contemperandole con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuto utile ed opportuno procedere ad una modifica delle disposizioni degli articoli 10,11, e 14 del predetto disciplinare anche sulla base di alcune esperienze maturate in altri paesi dell'Unione

europea ;

Considerato che dalle segnalazioni pervenute da parte dei Ministeri dell'interno e dei trasporti oltre che dalle associazioni di categoria dell'autotrasporto, risulta che le imprese tuttora autorizzate all'espletamento del servizio di scorta tecnica non sono sufficienti per garantire il servizio su tutto il territorio nazionale ;

Ritenuto pertanto necessario prevedere un regime transitorio che promuova la graduale entrata in vigore di tutte le prescrizioni contenute nel predetto disciplinare permettendo nelle more del completamento degli adempimenti, di avvalersi per le scorte di mezzi e personale di cui chi effettua il trasporto abbia la disponibilità ferma restando la possibilità da parte delle imprese

già autorizzate di effettuare le scorte;

Decreta:

Art.1 Gli articoli 10 ed 11 del << Disciplinare delle scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità >>, approvato con il decreto ministeriale 18 luglio 1997 n.3806 sono sostituiti dai seguenti:

Art.10 Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta)

1. Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella della Polizia stradale prevedano la possibilità di formare un convoglio di veicoli o di trasporti in condizioni di eccezionalità, ogni veicolo o trasporto deve essere

scortato:

a) un veicolo aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art.5, per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 3 m e lunghezza non superiore a 27 m e che circolano a senso unico di marcia o a carreggiate separate con almeno due corsie disponibili per senso di marcia o in alternativa limitatamente alla circolazione in autostrada per i veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 3.20 m e lunghezza non superiore a 18.75 m;

b) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art.5 per veicoli o trasporti che superano le dimensioni indicate alla lettera a) e che circolano sulle strade indicate nella stessa ;

c) un autoveicolo aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con una persona a bordo, oltre il conducente munita di abilitazione ai sensi dell'art.5, per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 2.55 m e lunghezza non superiore a 27 m o in alternativa larghezza non superiore a 2.70 m e lunghezza non superiore a 21 m e che circolano sulle strade a carreggiata unica con una o più corsie per senso di marcia e sulle strade di cui alla lettera a) limitatamente ai tratti temporaneamente a doppio senso di circolazione;

d) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti per veicoli e trasporti che superano le dimensioni indicate alla lettera c) e che circolano sulle strade indicate nella stessa. Sull'autoveicolo collocato a protezione anteriore deve trovarsi oltre al conducente una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art.5 mentre sull'autoveicolo posto a protezione posteriore può prendere posto il solo conducente purchè sia abilitato ai sensi dell'art.5.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la Polizia stradale avvalendosi della facoltà prevista dall'art.10 comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, può imporre che in determinate condizioni di traffico o per taluni veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità aventi caratteristiche e dimensioni particolari, la scorta sia effettuata da più veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti.

Art.11

(Posizione dei veicoli di scorta)

1. Durante lo svolgimento del servizio gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire in tutte le situazioni di traffico la massima visibilità del convoglio, l'individuazione di eventuali impedimenti del sicuro movimento del veicolo nonché l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse tipologie di strade ed in funzione della velocità media dei veicoli in transito, gli autoveicoli di scorta sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi:

a) per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente con unica carreggiata a doppio senso di circolazione nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50, mentre nel caso siano previsti due autoveicoli di scorta il primo veicolo di scorta precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50 mentre il secondo lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 80;

b) per le strade o per i tratti di strada a senso unico o a carreggiate separate nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso seguirà il veicolo o il trasporto

in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 150, mentre nel caso siano previsti due autoveicoli di scorta, il primo seguirà sempre il convoglio eccezionale ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 50, mentre il secondo messo a protezione posteriore, lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 100 e non superiore a m 150;

Art.2

Al comma 2 la lettera b) dell'art.14 del << Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità >>, approvato con il decreto ministeriale del 18 luglio 1997, n.3806, è sostituita dalla seguente:

b) le dimensioni le masse e le caratteristiche del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità da scortare siano non superiori a quelle autorizzate. La verifica delle masse è effettuata unicamente su base documentale.

Art.3

Al << Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità >>, approvato con il decreto ministeriale del 18 luglio 1997 n.3806, dopo il titolo II è aggiunto in fine, il seguente titolo:

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.17 (Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi dell'art.16 comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, fino al 30 novembre 1998, laddove sussistano le condizioni previste dall'art.16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, per l'imposizione della scorta tecnica la stessa sarà prescritta dall'ente competente al rilascio delle autorizzazioni con l'esplicita annotazione che, nell'impossibilità di avvalersi di imprese autorizzate ai sensi degli articoli 2 e 3 è fatto obbligo di rivolgersi agli uffici della Polizia stradale per le successive determinazioni.

2. Nei casi in cui al comma 1, ai sensi dell'art.16, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, fino al 30 novembre 1998 la Polizia stradale, verificata la documentazione prodotta da cui risulti che in tutto l'itinerario o in parte di esso non sia possibile avvalersi di imprese autorizzate ai sensi degli artt.2 e 3, consente per i tratti interessati l'effettuazione della scorta con veicoli nella disponibilità di chi effettua il trasporto e con i propri dipendenti o soci, di provata esperienza in quanto abilitati ai sensi dell'art.5.

3. Nei casi in cui ai sensi dell'art.16 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'ente che rilascia l'autorizzazione abbia previsto direttamente la scorta della Polizia stradale, la stessa ai sensi dell'art.16 comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495, fino al 30 novembre 1998 avvalendosi della facoltà prevista dall'art.10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, autorizzerà l'impresa di avvalersi in sua vece della scorta tecnica.

Qualora successivamente alla prescrizione della scorta tecnica sia verificato dalla documentazione che in tutto il percorso o in parte dello stesso non sia possibile avvalersi delle imprese autorizzate ai sensi degli artt.2 e 3, la Polizia stradale può consentire l'effettuazione delle scorte con veicoli e personale nella disponibilità di chi effettua il trasporto aventi i requisiti indicati nel comma 2.

4. Nei casi previsti 2 e 3 devono essere rispettate tutte le previsioni del presente disciplinare relative al numero ed allequipaggiamento dei veicoli, al numero delle persone da impiegare per ciascuna scorta nonché tutte le disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. In tali casi il caposcorta è nominato da chi effettua il trasporto e rimane in ogni caso vietato effettuare interventi di regolazione e di segnalazione del traffico.

5. Fino al 30 novembre 1998 la frequenza delle sessioni desame può essere ridotta fino ad una cadenza mensile anche in deroga a quanto previsto all'art.6 comma 1.

Roma, 28 maggio 1998

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le norme vigenti.